ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRIN	ICIPI DELL'AZIONE AM	MINISTRATIVA - IL METOD	O DELLA PROGRAMMAZIO	ONE
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
Art. 51		Art. 5	Art. 11	Art.15
(L'organizzazione, l'attività e il procedimento) 1. Gli uffici della Regione sono organizzati in modo da assicurare l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'Amministrazione. 2. L'attività amministrativa è svolta secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità; ubbidisce al principio di ragionevolezza, di proporzionalità e di leale collaborazione tra gli uffici. 3. Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell'attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento.		(Trasparenza) 1. Tutti gli atti dell'amministrazione della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti sono pubblici, salvo i limiti espressamente posti dalla legge. 2. La legge regionale definisce le procedure per l'accesso ai documenti amministrativi e disciplina l'intervento degli interessati, singoli od associati, nel procedimento amministrativo; favorisce l'adozione di accordi, intese e di strumenti conciliativi per la composizione dei conflitti.	(Partecipazione e pubblicità) 1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, delle autonomie funzionali, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi sul territorio regionale. 2. Ai fini della piena applicazione delle norme di cui al presente articolo, i poteri e le attività regionali sono esercitati con la più ampia pubblicità per consentire la massima diffusione delle informazioni, degli atti e dei documenti. 3. Con legge regionale sono individuati gli organi	(Diritti di partecipazione) 1. La Regione, nell'ambito delle facoltà che le sono costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare. (*) 2. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRINCI	PI DELL'AZIONE AM	MINISTRATIVA - IL METOD	O DELLA PROGRAMMAZI	ONE	
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA	
Art. 50 (La programmazione) 1. La Regione assume il metodo della programmazione come criterio ispiratore della propria azione. 2. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono deliberati dalla Giunta regionale, assicurando il concorso degli Enti locali e delle autonomie funzionali. 3. I programmi, i progetti e le azioni regionali sono basati sulla determinazione di criteri, standard, requisiti quantitativi e qualitativi da osservare nel territorio regionale. 4. La Giunta raccoglie ed elabora le informazioni utili per l'esercizio delle funzioni e i risultati dell'attività amministrativa.		Art. 9 (Informazione) 1. La Regione, nel rispetto del pluralismo, predispone gli strumenti necessari per offrire un'informazione costante sull'attività istituzionale e per acquisire informazioni sulle esigenze e sulle aspirazioni della comunità calabrese in Italia e all'estero. 2. La Regione istituisce appositi organismi per assistere i cittadini nella ricerca ed acquisizione di informazioni sull'attività regionale e per favorire il controllo sociale sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa. 3. La Regione riconosce nel diritto all'informazione il presupposto fondamentale della partecipazione ed un	e gli uffici preposti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. 4. Le leggi, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi generali della Regione sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione Campania. Art. 68 (Le funzioni amministrative regionali) (.) 2. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, buon andamento e di imparzialità, anche mediante la semplificazione dei procedimenti, nonché ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e consensualità.	scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati meccanismi di consultazione. 3. Qualunque soggetto portatore di interessi generali o privati, nonché i portatori di interessi diffusi in forma associata, cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dalle leggi regionali. 4. Le leggi regionali definiscono i limiti e le norme di attuazione degli istituti di democrazia diretta contemplati nel presente titolo.	

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE						
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA			
		aspetto essenziale dei diritti del cittadino ed assicura la più ampia informazione sugli atti, sui programmi e sulle iniziative di propria competenza, nonché sul funzionamento dei propri organi ed uffici attraverso l'impiego di strumenti di informazione e di comunicazione di massa e, in particolare, di quelli radiotelevisivi. Art. 49 (Princìpi dell'attività amministrativa regionale) 1.L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi del buon andamento e dell'imparzialità, della semplificazione e della pubblicità delle procedure e degli atti amministrativi, della partecipazione degli interessati alle fasi	(Il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso) 1. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza, responsabilizzazione e semplificazione, garantendo il contraddittorio dei soggetti interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi e l'impiego di strumenti informatici nel rapporto tra i cittadini e le istituzioni regionali. 2. Gli atti dell'amministrazione regionale sono pubblici. I cittadini, singoli o associati, hanno diritto a visionare e ad estrarre copia degli atti amministrativi e dei documenti della Regione.	(*) Il comma è stato oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 379 del 2004, ha dichiarato non fondate le relative censure di illegittimità costituzionale formulate nel ricorso del Governo. Art.14 (Trasparenza e informazione) 1. L'attività della Regione si ispira al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, anche al fine di garantire ai cittadini e ai residenti una effettiva partecipazione. 2. La Regione riconosce, favorisce e promuove il diritto dei residenti singoli o associati all'informazione sull'attività politica, legislativa ed			

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRII	NCIPI DELL'AZIONE AMM	INISTRATIVA - IL METOD	O DELLA PROGRAMMAZ	IONE	
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA	
		istruttorie e decisorie del procedimento, nonché della consensualità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato e dalla normativa comunitaria.	3. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti e agli atti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 4. Gli atti e i provvedimenti amministrativi regionali devono essere motivati. 5. La legge regionale, nel rispetto del diritto all'azione giudiziaria costituzionalmente garantito, individua forme di risoluzione non giurisdizionale delle controversie con l'amministrazione regionale.	amministrativa regionale. Tale informazione è assicurata: a) dalla pubblicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altro atto e documento sulle attività della Regione; b) dall'impiego degli strumenti di informazione e di comunicazione ed in particolare di quelli radio- televisivi e della carta stampata; c) dagli incontri diretti degli organi regionali con i residenti singoli o associati; d) dalla facilitazione all'accesso a tutti gli atti della Regione; e) dall'utilizzo di strumenti di comunicazione telematica. 3. La Regione predispone iniziative adeguate per	

	ORDIN	IAMENTO AMMINISTE	RATIVO		
PR	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA	
				dare concreta attuazione a quanto previsto dal presente articolo.	
				Art.17	
				(Istruttoria pubblica)	
				Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere proceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini	
				portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento	

	ORDI	NAMENTO AMMINISTRA	ATIVO		
PRIN	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA	
				alle risultanze istruttorie. 3. L'Assemblea legislativa indice l'istruttoria, anche su richiesta di non meno di cinquemila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento. 4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento. (*) (*) L'articolo è stato oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 379 del 2004, ha dichiarato non fondate le relative censure di illegittimità costituzionale formulate nel ricorso del Governo.	

	ORDIN	NAMENTO AMMINISTR	ATIVO			
PRI	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE					
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA		
				Art. 60 (Principi dell'attività amministrativa regionale) 1. L'attività amministrativa della Regione è informata ai principi di democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza delle norme e semplificazione delle procedure. Art. 61		
				(Procedimento amministrativo) 1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni		

	ORDII	NAMENTO AMMINISTRA	ATIVO	
PRII	NCIPI DELL'AZIONE AMM	INISTRATIVA - IL METODO	DELLA PROGRAMM	AZIONE
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA
				normative degli Enti locali. 2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonché il contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira, altresì, ai principi della funzionalità dell'azione amministrativa, della responsabilità e della correttezza. La Regione favorisce l'utilizzo di strumenti informatici. 3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi stabiliti dalla legge e devono essere motivati.

	ORDII	NAMENTO AMMINISTRA	ATIVO		
PRIN	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE				
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA-ROMAGNA	
				4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione da parte dei cittadini. 5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti di cui sono destinatari. 6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi non può essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e modi previsti dalla legge.	

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRINC	IPI DELL'AZIONE AMMINIS	STRATIVA - IL METODO	O DELLA PROGRAMMAZIO	ONE	
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	
Art. 52	Art.11		Art. 39		
(Pubblicità degli atti regionali)	(Pubblicità degli atti e informazione)		(Informazione e partecipazione)		
1. La legge regionale disciplina le modalità di pubblicazione delle leggi nonché dei regolamenti e degli atti di alta amministrazione regionali sul bollettino ufficiale della Regione e le ulteriori forme di pubblicità degli atti regionali, anche attraverso sistemi di diffusione telematica. Art. 51	1. la Regione garantisce la più ampia informazione sulla propria attività e favorisce tutte le forma di pubblicità per migliorarne la conoscenza. 2. La Regione assicura il diritto di accesso ai documenti e provvede a realizzare un sistema integrato di servizi e informazioni utili.		1. La Regione predispone gli strumenti necessari per consentire l'informazione costante su ogni aspetto dell'attività istituzionale e la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali ai processi decisionali.		
(Attività amministrativa) 1. L'attività amministrativa si conforma ai principi di legalità, imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia ed efficienza. 2. A tal fine, le leggi ed i regolamenti regionali introducono disposizioni dirette a garantire la			2. La legge regionale stabilisce le modalità per assicurare adeguate forme di raccordo tra il Consiglio regionale e le organizzazioni della società marchigiana per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.		

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRINCI	PI DELL'AZIONE AMM	INISTRATIVA - IL METO	DO DELLA PROGRAMMAZIONE		
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	
semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi, anche mediante la previsione di sedi istruttorie e decisionali collegiali, la loro conclusione entro termini certi mediante provvedimenti espressi e motivati, l'individuazione dei dirigenti e dei funzionari responsabili e la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti stessi, l'accesso ai documenti amministrativi e la relativa pubblicità. 3. Nell'esercizio della propria attività amministrativa la Regione assicura l'applicazione di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per prevenire conflitti con i cittadini ovvero per risolverli in via amministrativa.	LIGURIA	LOWIDARDIA	Art. 45 (Attività amministrativa) 1. L'attività amministrativa regionale persegue gli scopi determinati dalle leggi ed è svolta secondo i principi di legalità, buon andamento, imparzialità e trasparenza. 2. In particolare la Regione assicura: a) il puntuale e sollecito svolgimento dell'attività amministrativa, mediante la semplificazione dei procedimenti, l'individuazione delle strutture e dei funzionari che ne sono responsabili, nonché la definizione dei termini di conclusione degli stessi; b) l'integrazione funzionale dei procedimenti riguardanti la stessa attività anche mediante accordi e intese con le amministrazioni	WIOLISE	

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	
4. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone ed enti pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei potenziali interessati.			interessate; c) la partecipazione degli interessati alla formazione dei provvedimenti e la motivazione degli stessi, nonché l'impiego di accordi, convenzioni ed altri strumenti contrattuali al fine del miglior perseguimento degli scopi determinati dalle leggi; d) il diritto di accesso ai documenti amministrativi nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati; e) la vigilanza, anche mediante controlli interni di gestione, sul buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.		

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
PRIN	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
Art 50	Art 57		Art. 49			
esigenze di salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.			legge regionale.			
2. La Regione, in particolare:						

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRINC	IPI DELL'AZIONE AMM	INISTRATIVA - IL METODO	DELLA PROGRAMMAZIO	NE
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE
a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale; b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle categorie interessate. 3. La legge regionale disciplina gli atti generali e settoriali della programmazione, le relative procedure e le modalità di raccordo con gli strumenti della programmazione locale.				

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
PRII	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE					
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO		
Art. 12	Art. 14	Art.4	Articolo 21			
(Informazione) 1. La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.	(Diritto all'informazione) 1. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini all'informazione sull'attività istituzionale. 2. La Regione riconosce e garantisce il diritto dei cittadini a essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la	(Finalità principali) 1. La Regione, tra le finalità prioritarie: z) la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri d'imparzialità, trasparenza,	(Informazione e comunicazione) 1. La Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione dell'attività dei propri organi ed uffici, degli enti e degli organismi da essa			
2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale. 3. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.	salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio. 3. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla migliore conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni.	equità. Art. 73 (Dovere di informazione) 1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale. 2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di	dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge. 2. La Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione. Articolo 30 (Azione amministrativa) 1. La Regione informa l'azione amministrativa ai principi di legalità,			

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO							
PRIN	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE						
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO			
Art. 58 (Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento) 1. Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione. 2. La Regione promuove la semplificazione amministrativa e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi. 3. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il	4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. Art. 51 (Principi dell'azione amministrativa) 1. La Regione e gli enti , le aziende e le agenzie ad essa collegati svolgono l'attività amministrativa, nei limiti del suo esercizio, nel rispetto dei seguenti principi: a) buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; b) trasparenza, pubblicità e semplificazione normativa e procedimentale; c) partecipazione dei soggetti interessati alle progressive fasi del procedimento, anche al fine di verificarne il	pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale. Art. 47 (Organismi di studio e di ricerca) 1.La Regione cura la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni. 2. Il consiglio e la giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per la ricerca e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.	imparzialità, efficienza, economicità ed efficacia. 2. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati in modo da assicurare semplificazione, snellezza e trasparenza e da garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi, strutture e servizi. 3. La Regione cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio dell'attività amministrativa, in collaborazione con i Comuni e le Province.				

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE					
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO	
coordinamento e la collaborazione tra organi e strutture. Art. 61 (Pubblicità degli atti amministrativi) 1. Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. La pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale è effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.	consenso; d) efficacia, efficienza, tempestività ed economicità. 2. La legge regionale fissa i criteri e le modalità per la verifica del rispetto dei principi di cui al comma 1.	Art.48 (Concertazione e confronto) 1.Il presidente della giunta può promuovere, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per cercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi di governo, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio: in quest'ultimo caso, l'avvio delle fasi formali è preceduto da un'adeguata informazione del consiglio che può approvare specifici atti di indirizzo.		VENTIO	

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
PRINC	PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE						
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO			
PIEMONTE con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.	PUGLIA	Art. 54 (Procedimento amministrativo e diritto di accesso) 1. Tutti hanno diritto di accedere senza obbligo di motivazione ai documenti amministrativi, nel rispetto degli interessi costituzionalmente tutelati e nei modi previsti dalla legge. 2. La legge assicura il contraddittorio degli	UMBRIA	VENETO			
		interessati alla formazione dei provvedimenti e prevede l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. 3. Tutti gli atti amministrativi regionali, salvo quelli meramente esecutivi, sono motivati.(*)					

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE					
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO	
		(*) I commi 1 e 3 sono stati oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 372 del 2004, ha dichiarato non fondate le relative questioni di costituzionalità sollevate nel ricorso del Governo.			
Art. 62	Art.54	Art. 46	Articolo 18		
(Programmazione regionale) 1. La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese. 2. La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La	(Atti della programmazione economica, sociale, territoriale e funzionale) 1. Sono atti della programmazione economica, sociale, territoriale e finanziaria regionale: a) il piano regionale di sviluppo; b) il documento di programmazione	(Programmazione) 1. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali. 2. La legge disciplina gli atti della programmazione, le relative procedure, le funzioni degli organi regionali, degli enti locali e delle organizzazioni rappresentative della	Programmazione 1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo ed alla coesione della		
Regione attraverso il metodo e gli strumenti	economico finanziaria;	società toscana nel	società regionale. 2. Il piano regionale di sviluppo, il documento di		

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRI	NCIPI DELL'AZIONE AMMI	NISTRATIVA - IL METODO	O DELLA PROGRAMMAZIO	ONE
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa. 3. I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale. 4. I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati	c) la legge finanziaria annuale regionale; c) il bilancio annuale di previsione; e) il bilancio pluriennale di previsione.	processo formativo, le modalità di integrazione con gli atti della programmazione locale, nazionale e comunitaria, le forme di partecipazione.	programmazione ed il piano urbanistico territoriale sono strumenti generali della programmazione regionale. 3. La legge regionale disciplina le procedure di formazione, aggiornamento ed attuazione degli strumenti programmatori e di verifica dei risultati.	

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRII	NCIPI DELL'AZIONE AMMI	NISTRATIVA - IL METODO	O DELLA PROGRAMMAZIO	ONE
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali. 5. La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.				

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
PRINC	IPI DELL'AZIONE AMM	IINISTRATIVA - IL METODO	DELLA PROGRAMMAZIO	ONE
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
6. La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione. 7. La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.				

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA		
Art. 52		Art.49	Art.70	rt. 62		
(La separazione tra indirizzo politico amministrativo e		(Principi dell'attività amministrativa regionale)	(La separazione tra politica e amministrazione)	(Principi dell'organizzazione regionale)		
gestione)		2. La Regione predispone	1. La giunta regionale	1.L'organizzazione		
1. Gli organi		con legge gli strumenti e	esercita le funzioni di	regionale si basa sul		
dell'Esecutivo regionale		le procedure idonei ad	indirizzo politico-	principio della distinzione		
esercitano le funzioni di		operare il controllo sulla	amministrativo di sua	tra le funzioni di indirizzo		
indirizzo politico-		legittimità, sull'efficienza	competenza, anche	politico-amministrativo e		
amministrativo, definendo		e l'efficacia dell'attività	definendo gli obiettivi ed i	di controllo e le funzioni		
gli obiettivi e i programmi		amministrativa della	programmi e verificando	d'attuazione e di		
da attuare e verificano la		Regione, degli enti e delle	<u> </u>	gestione. La competenza		
rispondenza dei risultati		aziende da essa	risultati dell'attività	generale all'adozione		
dell'attività amministrativa		dipendenti e sulla	amministrativa e della	degli atti amministrativi		
e della gestione.		gestione del bilancio e del	gestione agli indirizzi	d'attuazione e di		
2. Ai dirigenti spetta		patrimonio.	impartiti.	gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge		
l'adozione degli atti e		3. La legge regionale	2. Ai dirigenti spetta	regionale non dispongono		
provvedimenti		stabilisce i principi relativi	l'adozione degli atti e dei	diversamente, spetta alla		
amministrativi compresi		all'organizzazione amministrativa regionale	provvedimenti amministrativi non	dirigenza, sulla base e in		
quelli che impegnano l'Amministrazione		in modo da assicurarne	rientranti nell'esercizio	attuazione degli atti		
regionale verso l'esterno,		funzionalità, efficienza,	delle funzioni di indirizzo	deliberati dagli organi		
nonché la gestione		efficacia ed economicità	politico-amministrativo,	della Regione. I dirigenti		
finanziaria, tecnica e		nell'acquisizione ed	compresi quelli che	sono responsabili in via		
amministrativa mediante		economicità	impegnano	esclusiva dell'attività		
autonomi poteri di spesa		nell'acquisizione ed	l'amministrazione verso	amministrativa e della		
e di organizzazione delle		utilizzazione delle risorse,	l'esterno, nonché la	gestione di loro		
risorse umane,		nel rispetto dei	gestione finanziaria,	competenza, nonché dei		

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO			
	OF	RGANIZZAZIONE E PERS	ONALE	
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA
strumentali e di controllo.		principi di professionalità	tecnica e amministrativa,	relativi risultati.
Sono responsabili in via		e di responsabilità,	mediante autonomi poteri	2. La legge regionale
esclusiva dell'attività		anche ai fini della	di spesa e di	determina i principi in
amministrativa, della		determinazione della	organizzazione delle	ordine all'organizzazione e
gestione e dei relativi		dotazione organica nei	risorse umane, strumentali	al funzionamento degli
risultati. Il rapporto di		ruoli, distinti, del	e di controllo. Essi sono	uffici regionali, la cui
lavoro dei dirigenti con		Consiglio e della Giunta	responsabili in via	istituzione e disciplina è
l'Amministrazione		regionale.	esclusiva dell'attività	dettata con i regolamenti
regionale è regolato dalla			amministrativa, della	relativi all'organizzazione e
legge e dal contratto.		Art. 50	gestione e dei relativi	al personale.
		(Organizzazione	risultati.	3. Il rapporto di lavoro del
Art. 53		amministrativa		personale regionale è
(L'attuazione dei		regionale)	Art. 71	disciplinato in conformità ai
principi in materia di		Nel rispetto dei criteri	(Le fonti	principi costituzionali,
pubblica		fissati dalla legge	sull'organizzazione	secondo quanto stabilito
amministrazione		regionale, l'ordinamento	regionale)	dalla legge e dalla
regionale)		e le attribuzioni delle	1. Nel rispetto dei principi	contrattazione collettiva
1. La legge regionale		strutture regionali sono	fissati dalla legge	nazionale e integrativa in
detta disposizioni di		disciplinati da appositi	regionale, l'ordinamento e	relazione alle rispettive
attuazione dei principi che		regolamenti di	le attribuzioni delle	competenze. Alle strutture
regolano l'organizzazione		organizzazione, adottati	strutture regionali sono	organizzative regionali si
e l'attività amministrativa,		dalla Giunta e, per il	disciplinati:	accede mediante pubblico
assicurando il raccordo tra		Consiglio, dall'Ufficio di	a) da regolamenti adottati	concorso, salvo i casi
gli organi di indirizzo		Presidenza.	dalla giunta regionale e dal	previsti dalla legge. (*)
politico e i dirigenti.		2. La legge ed i	consiglio regionale;	4. L'Assemblea legislativa
L'accesso		regolamenti di	b) da provvedimenti ed atti	e la Giunta regionale
all'Amministrazione		organizzazione, nel	di organizzazione e	dispongono di adeguate
regionale è disciplinato		rispetto del principio di	gestione dei dirigenti	strutture organizzative. (*)
		distinzione tra funzioni di	regionali.	

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO							
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE							
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA				
dalla legge; il rapporto di impiego del personale è regolato dalla legge e dal contratto.		indirizzo e controllo e funzioni di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, disciplinano l'organizzazione regionale ispirandosi a criteri di flessibilità, funzionalità ed operatività, con la previsione di formule organizzative funzionali alle esigenze di programmazione e coordinamento dell'azione amministrativa. () 4. Ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal Presidenza.	Art. 72 (La dirigenza regionale) 1. Nel rispetto della legge, l'attività dei dirigenti è ispirata al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi elettivi e la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa è attribuita ai dirigenti. 2. I dirigenti della giunta regionale appartengono a un ruolo unico; ad essi sono attribuiti, in relazione agli incarichi affidati, differenti competenze e responsabilità. 3. Il personale del consiglio regionale è inquadrato in un ruolo organico distinto.	(*) Il comma è stato oggetto d'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 379 del 2004, ha dichiarato non fondate le relative censure di illegittimità costituzionale formulate nel ricorso del Governo. Art. 63 (Incarichi speciali) 1. La legge regionale disciplina il conferimento di incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni e per l'adempimento di compiti speciali e di consulenza attinenti a: a) Gabinetto e Segreterie particolari degli organi della Regione; b) articolazioni, organi e strutture dell'Assemblea previsti dallo Statuto di cui agli articoli 33, 34, 36, 38 e 40.				

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
		ORGANIZZAZIONE E PERSON	IALE		
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA	
ABRUZZO	BASILICATA	5. Nell'esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale. 6. Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall'insediamento dei nuovi organi regionali. 7. La legge regionale fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli interni, con riferimento all'analisi dei	Art. 73 (Il personale dipendente) 1. Agli uffici della Regione si accede per pubblico concorso, salvi i casi previsti dalla legge. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione è disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II del libro V del codice civile. 3. I rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente. Art.68 (Le funzioni amministrative regionali) () 3. L'attività amministrativa della Regione è soggetta al controllo di gestione. La legge regionale determina strumenti e procedure per	EMILIA - ROMAGNA	

		ORDINAMENTO AMMINISTRA	ATIVO				
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA			
		dell'attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell'azione pubblica.					

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	
Art. 48		LOMBARDIA		MOLISE	
da esso; c) la verifica complessiva dell'efficacia ed efficienza	le disposizioni di attuazione dei principi che regolano		finanziaria e la realizzazione degli obiettivi definiti dagli organi di governo.		

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
dell'azione amministrativa	l'organizzazione e l'attività		4. L'organizzazione			
nell'ambito del territorio del	regionale, assicurando il		amministrativa della Regione			
Lazio, in relazione al	raccordo tra gli organi politici		è disciplinata secondo la legge			
perseguimento degli	e i dirigenti.		regionale, in conformità al			
obiettivi della			presente Statuto.			
programmazione regionale	Art. 70					
ed alla realizzazione di	(Organizzazione degli		Art. 48			
specifici interventi finanziati	uffici)		(Personale regionale.			
dalla Regione.	La legge regionale e i		Incarichi)			
3. Nell'esercizio delle altre	regolamenti di		Il rapporto di lavoro del			
funzioni amministrative di	organizzazione del Consiglio		personale regionale è			
competenza della Regione	e della Giunta dettano le		disciplinato in conformità ai			
ai sensi del comma 1, la	norme relative		principi costituzionali,			
Giunta applica, nell'ambito	all'organizzazione degli		secondo quanto stabilito dalle			
del proprio ordinamento, il	uffici, alla ripartizione delle		leggi e dalla contrattazione			
principio della distinzione	competenze e alle regole di		collettiva in relazione alle			
tra indirizzo politico-	funzionamento		rispettive			
amministrativo e controllo,	dell'amministrazione.		competenze.			
spettanti agli organi di	2. I dipendenti della Regione		2. Il personale della Regione è			
governo, e attuazione e	sono inquadrati in due		inquadrato in due distinti ruoli			
gestione, spettanti ai	distinti ruoli, facenti capo		nei quali sono inseriti			
dirigenti. In conformità a	rispettivamente al Consiglio		rispettivamente i dipendenti			
tale principio e nel rispetto	ed alla Giunta regionali.		della struttura organizzativa			
delle leggi regionali, la	3. La legge regionale		del Consiglio regionale e quelli			
Giunta:	assicura le necessarie forme		delle strutture amministrative			
	di mobilità e		della			

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
a) adotta gli atti di organizzazione generale delle proprie strutture amministrative; b) adotta i programmi annuali di attività dell'amministrazione regionale, che costituiscono gli atti di indirizzo e di direttiva nei confronti dei dirigenti per l'attività di loro competenza; c) fissa i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi allo scopo di assicurare la legalità, l'imparzialità, il buon andamento, la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa; d) assegna ai dirigenti gli obiettivi ed i progetti da realizzare e le risorse finanziarie, umane e	disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell'accesso agli incarichi interni all'Ente. 4. La Regione assicura l'effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale. Art. 53 (Controllo interno) 1. La Regione istituisce con legge forme di controllo interno volte a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e a verificarne l'efficacia, l'efficienza e l'economicità.		Giunta regionale. La legge regionale prevede i criteri e le forme per la mobilità tra i due ruoli. 3. Per la direzione delle strutture di maggior complessità e per lo svolgimento di attività richiedenti particolari competenze ed esperienze professionali possono essere conferiti incarichi a tempo determinato anche a soggetti esterni all'amministrazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge regionale.			

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	
strumentali; e) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e gestionale agli indirizzi e alle direttive impartite; f) definisce gli indirizzi, le direttive ed i criteri generali per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, delle agenzie e degli enti pubblici dipendenti dalla Regione ed esercita la vigilanza su di essi. 4. La Giunta esercita, inoltre, le altre funzioni previste dalla Costituzione,					
dallo Statuto e dalle leggi. Art. 53 (Organizzazione e personale) 1. L'organizzazione delle strutture regionali è stabilita, nel rispetto di					

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di						
organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza, nell'ambito delle rispettive						
competenze. La disciplina dell'organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede						
formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della						
programmazione dell'azione amministrativa della Regione nonché						
l'attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa,						
con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio						
della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.						

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
2. Alle posizioni di						
particolare rilievo e						
responsabilità sono						
preposti dirigenti nominati						
dalla Giunta e dall'Ufficio						
di presidenza, nell'ambito						
delle rispettive						
competenze. Gli incarichi						
sono conferiti a tempo						
determinato a persone						
scelte, anche tra esperti e						
professionisti estranei						
all'amministrazione						
regionale, secondo criteri,						
fissati dalla legge						
regionale, di						
professionalità e di merito						
legati a competenze ed						
esperienze acquisite ed						
ai risultati conseguiti in						
precedenti incarichi. Tali						
incarichi possono essere						
revocati, prima della						
scadenza, con						
provvedimento motivato,						
esclusivamente per i						
motivi individuati dalla						
legge regionale e						

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
cessano di diritto il						
novantesimo giorno						
successivo						
all'insediamento dei nuovi						
organi di riferimento,						
salvo conferma da parte						
degli organi stessi. La						
legge regionale prevede						
che gli incarichi di						
responsabilità delle						
strutture di supporto						
all'esercizio delle funzioni						
di indirizzo politico-						
amministrativo e controllo						
proprie degli organi di						
governo possano essere						
conferiti e revocati con						
criterio fiduciario, fermi						
restando i requisiti						
richiesti per la qualifica						
corrispondente. 3.						
L'amministrazione						
regionale assicura al						
proprio personale						
l'effettivo esercizio dei						
diritti fondamentali dei						
lavoratori ed in particolare						
di quelli sindacali.						

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
Promuove altresì le relazioni sindacali con le organizzazioni rappresentative dei dipendenti al fine di valorizzare la professionalità di ciascun lavoratore e di migliorare la qualità e quantità dei servizi resi alla collettività. 4. L'amministrazione regionale, nell'ambito del proprio sistema organizzativo, attua azioni positive per garantire l'effettiva parità di opportunità tra donne e uomini, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione in materia e dai contratti collettivi di lavoro, anche mediante un apposito comitato regionale.						

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO			
Art. 58		Art. 53	Articolo 31				
(Principi fondamentali di		(Dirigenti)	(Organizzazione)				
organizzazione e funzionamento)		1. I dirigenti hanno il compito di realizzare gli	La legge regionale, nel rispetto del principio di soparazione tra				
() 3. I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi e strutture. Art. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) 1. Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa		obiettivi programmati, nel rispetto delle direttive degli organi regionali di direzione politica. 2. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, le responsabilità per i risultati della gestione. 3. I dirigenti delle strutture di massima dimensione sono nominati dai competenti organi regionali di direzione politica. 4. E' applicato il principio della distinzione tra i compiti degli organi di direzione politica e i compiti di gestione	la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, stabilisce le linee generali della organizzazione delle strutture e dei servizi del Consiglio regionale e della Giunta. Articolo 33 (Personale regionale) 1. L'ordinamento del personale regionale è regolato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti, nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla legge statale e regionale. 2. La dotazione organica del personale regionale				

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO		
alle direttive impartite. 2. Ai dirigenti spetta l'attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi	1 OGLIA	amministrativa dei dirigenti. 5. Gli organi regionali di direzione politica individuati dalla legge dispongono di specifici uffici per l'esercizio dei loro compiti. Art. 52 (Uffici e personale) 1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. 2. Gli uffici regionali	deve essere adeguata allo svolgimento delle funzioni spettanti alla Regione. 3. La Regione, al fine di valorizzare la professionalità, l'operatività e l'efficienza del personale, ne promuove la formazione e l'aggiornamento.	VENETO		
risultati. Art. 96 (Ruolo organico del personale regionale) 1. Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della		operano nell'interesse dei cittadini, secondo i principi di legalità, trasparenza, imparzialità, orientamento al risultato. 3. La Regione valorizza il personale regionale e ne cura la formazione professionale, per garantire efficacia ed efficienza all'azione amministrativa.				

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO			
Regione. 2. La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.							
Art. 70 (Controlli interni) 1. La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni. 2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito							

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE						
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO		
delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.						
Art. 71						
(Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa)						
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.						
2. Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.						

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA		
legge Enti secondo i principi che regolano l'attività amministrativa. 2. Gli Enti pubblici economici assumono il nome di Azienda e godono di autonomia imprenditoriale. La loro attività è regolata dal diritto comune, compreso il rapporto di lavoro del personale. 3. La Giunta approva gli statuti e i regolamenti degli Enti e delle Aziende. 4. La legge stabilisce le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei rispettivi dirigenti apicali. Il personale degli Enti e delle Aziende è equiparato al personale regionale, salva diversa disposizione di legge. 5. L'istituzione di Enti ed Aziende avviene tenendo conto del principio di sussidiarietà e di				enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilano preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali. 3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali		

	ORDIN	NAMENTO AMMINISTR	ATIVO			
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA		
proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.6. L'esercizio di funzioni da parte di Commissari all'interno degli Enti e delle Aziende regionali non può protrarsi per oltre un anno, prorogabile per una sola volta, in presenza di comprovate necessità. Art. 56 (Le partecipazioni societarie) 1. La Regione può partecipare a società costituite secondo il diritto comune, operanti in settori di interesse regionale; ove ne valuti la necessità, può promuoverne la costituzione. 2. La legge autorizza la partecipazione, ne stabilisce la misura e ne				modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate. 4. L'Assemblea legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.		

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
	AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
ABRUZZO	BASILICATA	CALABRIA	CAMPANIA	EMILIA - ROMAGNA			
determina presupposti e condizioni, con riferimento all'atto costitutivo e allo statuto sociale. 3. La costituzione di società e la partecipazione regionale ha luogo in base al principio di sussidiarietà e di proporzionalità, per lo svolgimento di attività di interesse generale.							

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO							
	AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE			
Art. 54	Art.54		Art. 47				
(Agenzie regionali) 1. La Regione può istituire, con legge, agenzie regionali per lo svolgimento di compiti specifici. 2. Le agenzie sono unità amministrative caratterizzate dall'assegnazione di risorse organizzative ed economiche con direzione e responsabilità autonome entro gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale. 3. Alle agenzie è preposto un dirigente regionale. Art. 55 (Enti pubblici dipendenti) 1. Possono essere istituiti, con specifiche leggi regionali, enti pubblici dipendenti dalla	(Enti, aziende, società) 1. La Regione, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e programmatici, può istituire con legge enti o aziende dotati di autonomia funzionale e amministrativa, nonché promuovere l'istituzione o partecipare a società finanziarie o a società di capitali. 2. Con legge regionale sono disciplinate le forme di indirizzo, vigilanza e controllo che la Regione esercita nei confronti degli enti e aziende regionale stabilisce le norme per la nomina degli amministratori di enti e aziende, nonché dei rappresentanti della		(Enti, aziende, agenzie regionali e partecipazioni societarie) 1. La Regione istituisce con legge enti, aziende ed agenzie per l'esercizio di funzioni che per la loro natura e dimensione non possono essere svolte direttamente e non possono essere conferite agli enti locali. 2. Gli enti, le aziende e le agenzie dipendenti dalla Regione operano nell'osservanza degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, che vigila sul loro operato, in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento. 3. La nomina degli amministratori degli enti, aziende ed agenzie è				

REGIONALI MARCHE Molise Ata dal Consiglio Ale, salvo che la Alegionale affidi la Atenza alla Giunta Ale o al suo Alente.
ata dal Consiglio ale, salvo che la egionale affidi la tenza alla Giunta ale o al suo
ale, salvo che la egionale affidi la tenza alla Giunta ale o al suo
siunta regionale e periodicamente siglio sulla denza dell'operato nti, aziende ed e agli indirizzi . degione può pare a società di privato che o in ambiti di de interesse ale, nei limiti e con alità stabiliti dalla egionale.
stre critical

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO							
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI							
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE			
indirizzo e controllo degli organi istituzionali ed attività di gestione ed attuazione dei dirigenti. 2. Le leggi regionali istitutive prevedono le modalità di raccordo tra gli enti pubblici dipendenti e gli enti locali in relazione alle funzioni conferite a questi ultimi. 3. I componenti degli organi istituzionali sono nominati dal Presidente della Regione acquisito il parere della commissione consiliare permanente competente per materia, nel caso di organo di amministrazione monocratico o del presidente dell'organo di amministrazione collegiale, ovvero dandone comunicazione al Consiglio regionale, nel caso degli altri componenti dell'organo							

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
amministrazione. II						
Consiglio provvede alla						
designazione dei						
componenti degli organi						
di amministrazione nei						
casi in cui la legge						
regionale istitutiva						
prescriva la						
rappresentanza delle						
opposizioni.						
4. I componenti degli						
organi istituzionali						
decadono dalla carica il						
novantesimo giorno						
successivo alla prima						
seduta del Consiglio,						
salvo conferma con le						
stesse modalità previste						
per la nomina.						
5. Gli incarichi di						
direzione delle strutture di						
massima dimensione						
degli enti pubblici						
dipendenti sono conferiti						
dai rispettivi organi di						
amministrazione e						
cessano di diritto il e						
cessano di diritto il						

	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
novantesimo giorno successivo all'insediamento dei nuovi organi, salvo conferma da parte degli organi stessi. 6. Il personale degli enti pubblici dipendenti è equiparato al personale regionale, fermo restando il rispetto dei contratti collettivi di lavoro dello specifico settore e fatta salva diversa disposizione di legge regionale che si renda necessaria per la peculiarità delle funzioni. 7. La vigilanza ed il controllo sull'attività e sugli organi degli enti pubblici dipendenti, ivi compresi i conseguenti adempimenti, spettano alla Giunta che ne riferisce periodicamente alla commissione consiliare permanente	LIGUNIA	LOWIDANDIA	MIAINOITE	INIOLIOL		

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI					
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE	
8. I bilanci ed i rendiconti degli enti pubblici dipendenti sono approvati dalla Regione con le modalità previste dalla legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità della Regione, sentito il Comitato contabile regionale, e sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Regione.					
Art. 56 (Società ed altri enti privati a partecipazione regionale) 1. La Regione può partecipare ovvero promuovere la costituzione di società di capitali, di associazioni, di fondazioni e di altri enti privati che operino nelle materie di competenza regionale, in conformità					

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO						
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI						
LAZIO	LIGURIA	LOMBARDIA	MARCHE	MOLISE		
alle disposizioni del codice civile e nel rispetto delle norme generali stabilite da apposita legge regionale. 2. Gli statuti degli enti privati o gli accordi parasociali stipulati dalla Regione assicurano forme e modalità di raccordo con gli enti locali, in relazione alle funzioni amministrative conferite a questi ultimi. 3. La Regione è rappresentata nell'assemblea sociale dal Presidente della Regione o dall'assessore competente in materia da lui delegato.						

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO				
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI				
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO
Art. 60		Art. 50		
Art. 60 (Enti, aziende e società regionali) 1. La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.		Art. 50 (Enti dipendenti) 1. Le funzioni amministrative riservate alla regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale. 2. Le nomine regionali negli organi di amministrazione degli enti e organismi dipendenti sono di competenza degli organi di governo e sono soggette a forma di controllo anche preventivo del consiglio.		
2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende. 3. La legge stabilisce le modalità e i tipi di		Art.51 (Società e associazioni) 1. La partecipazione della Regione, anche nella		

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO					
AGENZIE, ENTI DIPENDENTI E PARTECIPAZIONI REGIONALI					
PIEMONTE	PUGLIA	TOSCANA	UMBRIA	VENETO	
controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende. 4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge. 5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi. 6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.		Fase costitutiva, a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato è disciplinata dalla legge, che determina la competenza della giunta e del consiglio. 2. Le nomine regionali negli organi delle società e degli altri organismi a partecipazione regionale sono di competenza del consiglio, nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza e controllo, e sono espresse in modo da garantire la presenza delle minoranze consiliari. 3. Le nomine e le designazioni per incarichi direzionali di competenza degli organi di governo sono disciplinate ai sensi dell'articolo 50, comma 2.			